

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
PROVINCIA DI MANTOVA**

**RIPRISTINI MURALI E TINTEGGIATURA INTERNA AULE
SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE**

**Il Tecnico Comunale
Geom. Cristiano Riboldi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

committente:

Spettabile

**CITTÀ DI
CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE**

PROVINCIA DI MANTOVA
c.a.p. 46043
Palazzo Gonzaga
via Cesare Battisti
tel. 0376-6791
fax 0376-670466

data

GIUGNO 2019

scala

collocazione

operatore

tavola

OGGETTO: RIPRISTINI MURALI E TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PROFILO COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Responsabile del Procedimento: Geom. Cristiano Riboldi (tel. 0376/679255)

Indirizzo: Via Cesare Battisti, 4 - 46043 Castiglione delle Stiviere - Mantova

Telefono: 0376 679255

e-mail: lavori.pubblici@comune.castiglione.mn.it

sito internet: www.comune.castiglione.mn.it

2. NATURA DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE:

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il ripristino murario e la tinteggiature delle aule interne delle scuole primarie di competenza comunale e nello specifico della Scuola Primaria Cesare Battisti di Viale Maifreni e della Scuola Primaria Dante Alighieri in Via Dante Alighieri. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel computo metrico di progetto.

L'importo totale posto a base di gara ammonta ad € **54.928,17** oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **500,00** ed IVA di Legge.

Codice CUP: J29E19000380004

Finanziamento: con mezzi di bilancio.

Pagamenti: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

3. IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori ammonta a € 54.928,17 oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e pari a € 500,00 ed oltre IVA di Legge, dal quale verrà detratto il ribasso offerto dalla Ditta, secondo il criterio del minor prezzo, tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia.

4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il contratto è stipulato interamente "a misura", l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Via Cesare Battisti n° 4 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)c.f. – P.IVA 00152550208

Tel. 0376/6791 – Fax 0376/944175 E-mail: lavori.pubblici@comune.castiglione.mn.it

Indirizzo Internet : www.comune.castiglione.mn.it

5. STIPULA CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, secondo l'art. 32 - comma 14 del D.Lgs 50/2016.

6. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il cantiere sarà consegnato all'Impresa non prima del 07 luglio 2019. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 30 (trenta) giorni. I lavori dovranno comunque essere conclusi entro il 30 agosto 2019. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Impresa Aggiudicataria, qualora richiesto dal Comune di Castiglione delle Stiviere ed in base alla normativa vigente, sarà tenuta ad iniziare i lavori anche nelle more di stipula del contratto, previa approvazione della proposta di aggiudicazione.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento e senza oneri per l'Ente medesimo, nei casi stabiliti dal contratto medesimo e nei casi stabiliti dalla legge. E' fatta salva la remunerazione con riferimento ai premi già corrisposti ossia già eseguiti.

7. PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà, per ogni giorno consecutivo naturale di ritardo, all'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, da applicarsi a cura del Dirigente dell'Area Tecnica su relazione del Direttore dei Lavori dopo regolare contestazione dell'inadempienza, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016.

8. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica rata a fine lavori dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa presentazione degli avvenuti pagamenti agli eventuali subappaltatori e di fattura elettronica emessa a norma di Legge, debitamente accompagnata dalle relative bolle, intestata al Comune di Castiglione delle Stiviere, dopo che il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento avrà certificato la regolare esecuzione a regola d'arte. La liquidazione della fattura sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni. Le spese di bonifico sono a carico della Ditta. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione split payment" - il pagamento avverrà al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto e sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972". In attuazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014, il Comune accetta esclusivamente fatture inviate in modalità elettronica e tramite il sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013.

9. TRACCIABILITÀ

La Ditta affidataria, a pena di nullità assoluta del contratto di affidamento, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché a comunicare nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Al fine degli adempimenti previsti dal comma 5 dell'articolo 3 della legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è 795252680E. Qualora la Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 ed effettui transazioni senza avvalersi del mezzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione di diritto del contratto di affidamento, l'appaltatore in caso di inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio Territoriale del Governo di Mantova. La Ditta affidataria si obbliga ad eseguire i lavori nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente Capitolato d'Appalto. I tempi di pagamento, previsti dal presente capitolato, delle fatture ricevute in forma o modalità diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento delle fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. Il codice UNIVOCO di fatturazione elettronica è il seguente: UFC2VM.

10. INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:

L'impresa resta obbligata all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alle norme in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. La Ditta affidataria dovrà altresì provvedere all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, forniture e prestazioni d'opera oggetto del presente atto, di tutti i procedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi. Essa sarà pertanto responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai e tecnici, o per difetto od omissione nell'esecuzione dei lavori o nell'adozione delle normali previdenze ad esso attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed alle cose, sia di proprietà della Stazione Appaltante, o di altri enti o privati e ciò per la durata di esecuzione delle opere, sollevando completamente il Comune di Castiglione delle Stiviere da tale Responsabilità anche rispetto a terzi, sia in linea civile che penale. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/2008 e al punto 3.1 dell'allegato XV. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

11. SUBAPPALTO:

E' possibile procedere al subappalto nei limiti e con le modalità e condizioni indicati all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E' ammesso il subappalto entro il limite massimo del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto. La Ditta dovrà indicare in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

13. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Ditta aggiudicatarie dovrà presentare una "garanzia definitiva" pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediario finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24/02/1198, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la medesima dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO9000. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate anche:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31).

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata di Euro 560.000,00 (cinquecentocinquantamila /00), così distinta:

partita 2) per le opere oggetto del contratto: Euro 60.000,00

partita 3) per opere preesistenti: Euro 500.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 56; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

16. RESPONSABILITÀ

La presenza del personale della Stazione appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano la Ditta affidataria dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona riuscita dei lavori e la loro rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelle incombenti in forza alle Leggi, Regolamenti e norme in vigore.

17. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori; b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera invito.

La Ditta e il Comune sono tenuti a trattare i dati, anche particolari, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia di cui al Regolamento UE 2016/679, nel rispetto del diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che li riguardano.

La Ditta è tenuta a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui alla presente Lettera invito. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

La Ditta è inoltre responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi relativi alla riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e risorse di ogni tipo.

È fatto obbligo al personale della Ditta di mantenere il segreto su tutti i fatti e le circostanze delle quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Ai fini dello svolgimento del servizio il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati personali e particolari dei soggetti interessati all'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto.

In particolare nei rapporti con la Stazione appaltante, Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 28.3 del Regolamento UE 2016/679.

19. PRESCRIZIONI TECNICHE

Per le prescrizioni tecniche e sui prodotti, materiali e componenti da utilizzare per la realizzazione delle opere si rimanda a quanto contenuto nelle tavole di progetto ed al computo metrico estimativo. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità a quanto descritto negli allegati elaborati di progetto, nell'ordine che la Ditta affidataria riterrà opportuno o secondo la necessità operativa; si riserva la facoltà al fine della buona esecuzione dei lavori alla D.L. di disporre tutte le variazioni valutate utili al fine della buona esecuzione dei medesimi. Tutti i lavori

e le forniture dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, con il materiale previsto e specificato nel computo metrico. A fine lavori la Ditta dovrà presentare tutta la documentazione e certificazioni inerenti i prodotti utilizzati per l'approvazione dei lavori. La Ditta affidataria dovrà dotare gli operai dei necessari mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, provviste ed interventi in oggetto. L'impresa ha l'obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni concernenti il personale dipendente e previste dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere contributivo ed assicurativo. L'impresa è inoltre obbligata, senza compenso alcuno, alla sostituzione degli operai che non fossero graditi alla Direzione dei lavori.

20. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di saldo e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento della rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

21. CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Mantova.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha

facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostantive all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato per i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in

materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a),

oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 37. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

23. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

24. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il patto di integrità in materia di appalti e contratti pubblici della Città di Castiglione delle Stiviere approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018 in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha preso visione ed è edotto degli obblighi e dei divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante per cui si presenta offerta per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha preso visione ed è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 5 marzo 2014, disponibile al sito internet <http://www.comune.castiglione.mn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=22425&idArea=16637&idCat=18830&ID=18830&TipoElemento=categoria>, e si è impegnato, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, dichiara di conoscere la Legge 6/11/2012 n. 190 e s.m.i. e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi e contenuti, ed è edotto del fatto che l'inosservanza del "Codice di Comportamento" e della "Legge Anticorruzione" integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al rispettivo Contratto (Convenzione) che legittima il pertinente Ente a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile.

25. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera invito, si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.